



Città metropolitana
di Roma Capitale

Stazione Unica Appaltante

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano

Servizio 2 “Gare-SUA”

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Tel. 06/6766.3601-8798-3612

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Codice gara: PA ESF07/18/RAG

OGGETTO: PA ESF07/18/RAG – Affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale - CIG 75522677E1.

1. Informazioni generali

1 La gara ha per **oggetto** l’affidamento in concessione del **servizio di tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale** che consiste nel complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo alla Città metropolitana e dalla stessa ordinate, ai servizi connessi e alla custodia di titoli e valori nonché a tutti gli adempimenti inerenti alle suddette operazioni previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente, dal Capitolato e dallo “*Schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria*” approvato dal Consiglio metropolitano con Deliberazione n. 5 del 21.03.2018.

2 Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla concessione avente ad oggetto il servizio di tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE SERVIZIO 3 “RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA – GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO”: Dott. Antonio Talone.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 “GARE - SUA”: Dott. Luigi M. Leli.

RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA “LL.PP. EDILIZIA, SERVIZI E FORNITURE”: Dott. Claudio Carrino.

3 Il servizio di Tesoreria sarà effettuato a favore della Città metropolitana secondo le risultanze e le modalità offerte in sede di gara. Ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo di contribuzione A.N.AC., della determinazione della garanzia provvisoria e di quella definitiva, si presume un **valore della concessione** pari a € 100.000,00 annui, tenendo conto dell’ammontare degli onorari, delle commissioni ed altre forme di remunerazione previste per il tesoriere, ovvero un valore contrattuale nel quinquennio pari ad € 500.000,00 (artt. 35 e 167 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

4. È fatto **divieto al concessionario di cedere il contratto e di subappaltare** il servizio o le relative prestazioni, in tutto o in parte.

5. **Non è necessario redigere il D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., poiché non sussistono potenzialmente interferenze e, quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del 25.09.2018.

Data di svolgimento della gara: 27.09.2018, ore 9.30, presso la Sala Gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 (piano terra) - 00144 Roma.

D.D. indizione gara: R.U. n° 2624 del 28/06/2018.

CIG (Codice Identificativo Gara): 75522677E1; ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € 70,00.

2. Tipo di procedura

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

4. Oggetto

1 La gara ha per oggetto l'affidamento del **servizio di tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale** gestito dal Tesoriere secondo le risultanze e le modalità offerte in sede di gara.

2 Le modalità di esecuzione per lo svolgimento del servizio (per la cui definizione si rinvia all'art. 209 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) sono stabilite con apposita convenzione, di cui il presente Disciplinare, insieme al Capitolato Speciale d'Oneri, costituiscono parte integrante. Detta convenzione regola i rapporti tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il soggetto affidatario del servizio di Tesoreria.

3. Il pagamento del corrispettivo nonché delle spese di gestione sono disciplinati dall'art. 3 del C.S.O.

5. Durata del servizio

1. Il servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 210, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, avrà durata **quinquennale**, decorrente dalla data di formale stipula del contratto (o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016).

2. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, l'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

6. Importo presunto a base di gara

Il servizio di Tesoreria sarà effettuato a favore della Città metropolitana secondo le risultanze e le modalità offerte in sede di gara. Ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione A.N.AC., della determinazione della garanzia provvisoria e di quella definitiva, si presume un **valore della concessione** pari a € 100.000,00 annui, tenendo conto dell'ammontare degli onorari, delle commissioni ed altre forme di remunerazione previste per il

tesoriere, ovvero un valore contrattuale nel quinquennio pari ad € 500.000,00 (artt. 35 e 167 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

7. Soggetti ammessi

Possono partecipare alla gara le **banche autorizzate**, ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. n. 385/93, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 dello stesso, ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 nonché gli **altri soggetti** abilitati per legge (art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.).

8. Requisiti di ammissione

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

8.1) Requisiti di ordine generale

8.1.1) Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:

1) **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta** ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti **reati** (art. 80, comma 1):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);

3) **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Tali motivi di esclusione non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante il pagamento o l'impegno (art. 80, comma 4);

4.1) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** (art. 80, comma 5, lett. a);

4.2) **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni**, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice (art. 80, comma 5, lett. b);

4.3) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (elencati dall'art. 80, comma 5, lett.c);

4.4) **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

4.5) **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di gara di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

4.6) **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o **ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

4.7) **presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere** (art. 80, comma 5, lett. f-bis);

4.8) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti**. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);

4.9) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione**, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);

4.10) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);

4.11) mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

4.12) pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);

4.13) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura di gara; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8);

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21

novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Istanza partecipazione" è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (*di cui l'art. 2639 del c.c.*), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

8.2) Requisiti di idoneità professionale

8.2.1) Iscrizione, per attività rientranti nell'oggetto del contratto, **nel registro delle imprese** presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l'impresa ha sede, o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza, ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

8.2.2) Autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993, prevista dall'articolo 14 dello stesso nonché **iscrizione all'Albo** di cui all'art. 13 del medesimo D.Lgs.

8.3) Capacità economica e finanziaria

Aver gestito, nel corso dell'ultimo triennio (2015-2016-2017), per almeno un anno, servizi di tesoreria per conto di amministrazioni pubbliche, con transazioni finanziarie per un importo non inferiore a € 300.000.000,00 annui.

8.4) Capacità tecnica e professionale:

- avere almeno una **sede ubicata nel territorio del Comune di Roma**, sede del Servizio Finanziario della Città metropolitana di Roma Capitale (nel caso di RTI, il requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria);
- possedere un **adeguato sistema di procedure informatiche** idoneo a garantire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico della Città metropolitana nonché idoneo ad **assicurare la trasmissione telematica degli ordinativi informatici di pagamento e di incasso (OPI)** per il tramite della piattaforma SIOPE +, con firma digitale;
- effettuare il **servizio di conservazione informatica dei documenti contabili** emessi dall'Ente;
- assicurare che il **servizio venga espletato secondo le disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n° 136**;
- assicurare che il **servizio venga realizzato, con riferimento ai tempi di contabilizzazione delle operazioni finanziarie, secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE"**;
- rilasciare una **dichiarazione recante l'accettazione espressa, integrale, incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale d'Oneri e di quelle contenute nello schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano.**

8.5) Ulteriori prescrizioni. Si prescrive inoltre:

- a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. **l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

8.5.1) Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria**, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere - **a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente almeno alla quota di esecuzione del servizio.**

8.5.2) Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1, l'istanza di partecipazione dovrà altresì prevedere:

- a) la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato nell'Allegato "Riferimenti Soggetto Concorrente";
- b) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- c) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- d) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
 - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
 - 4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

e) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

8.5.3) Ove le dichiarazioni di cui alla lettera a) del punto 8.1.1:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ove le dichiarazioni di cui lettera a) del punto 8.1.1 siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

8.5.4) L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri – con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1 che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

8.5.5) Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

9. Garanzia provvisoria

1. I soggetti giuridici partecipanti alla gara dovranno costituire - ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. una **garanzia** provvisoria – tenuto conto del valore elevato - pari all'1% del valore stimato della concessione, ossia di € 5.000,00, costituita alternativamente:

- da **quietanza** comprovante l'eseguito versamento: a) **in contanti** (fermo restando il limite al loro utilizzo ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), **con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno**, a favore dell'Ente (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) **in contanti, presso la Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale** (sul conto corrente IBAN IT 30 P 02008 05181 000401059955 intestato all'Ente presso la UNICREDIT SPA, sportello di tesoreria filiale 30070 – Via del Corso, 307 – 00187 Roma). c) mediante **bonifico bancario** a favore della Città metropolitana di Roma Capitale (sul conto corrente IBAN IT 30 P 02008 05181 000401059955 intestato all'Ente presso la UNICREDIT SPA, sportello di tesoreria filiale 30070 – Via del Corso, 307 – 00187 Roma).

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante bonifico o assegni circolari dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria in favore dell'Amministrazione per l'esecuzione del contratto (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

In entrambi i casi l'operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa;

- da **fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, rilasciata ai sensi del D.M. 123/2004 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

2. In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata Città metropolitana di Roma Capitale, Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma – C.F. 80034390585 – P.IVA 06214441005.

NOTA: Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata, costituendo elemento essenziale della stessa, una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o Società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

3. Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatrici (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).

4. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.,

- la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;

- la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.

5. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

7. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è **ridotto** del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005); in detta ipotesi, alla garanzia per tale effetto ridotta nell'importo, si deve allegare la dichiarazione del legale rappresentante dell'operatore economico, la quale attesti che la garanzia è ridotta del 50% in quanto rilasciata in favore di microimpresa/ piccola o media impresa o a raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante

la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

8. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

9. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:

- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di qualità su evidenziate, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell'ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di qualità su evidenziate, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

10. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, le certificazioni su evidenziate dovranno essere prodotte, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

11. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.

10. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico aggiudicatario della gara, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del suddetto D.Lgs. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia.

11. Criterio di aggiudicazione e formula di calcolo dell'offerta economica

1. L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

2. Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi (**massimo 70 punti**) e quantitativi (**massimo 30 punti**), come specificati in dettaglio nel presente punto.

3. **Si rappresenta che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, all'offerta tecnica non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.**

4. **Elementi di valutazione dell'offerta tecnica**

Descrizione analitica per elemento tecnico	Punteggi per elemento
<p>1. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.</p> <p>Punti 8 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA ----- X 8 = OFFERTA MIGLIORE</p> <p>NOTA: OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO</p>	Fino a 8 punti
<p>2. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni).</p> <p>Punti 15 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- X 15 = OFFERTA</p> <p>NOTA: OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO</p>	Fino a 15 punti
<p>3. Diffusione nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale di sportelli attivi collegati in circolarità, con rilascio, per i pagamenti e gli incassi, di quietanza datata e numerata progressivamente.</p> <p>Punti 6 al numero più elevato di sportelli nel territorio provinciale di Roma. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p>	Fino a 6 punti

<p>N. SPORTELLI ATTIVI OFFERTA ----- X 6 = N. MAGGIORE DI SPORTELLI ATTIVI OFFERTI</p>	
<p>4. Presenza di almeno uno sportello operativo nel Municipio IX del Comune di Roma al fine di una migliore organizzazione del servizio di tesoreria.</p> <p>Punti 6 al numero più elevato di sportelli nel territorio del Municipio IX del Comune di Roma.</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>N. SPORTELLI ATTIVI NEL IX MUNICIPIO OFFERTA ----- X 6 = N. MAGGIORE DI SPORTELLI ATTIVI NEL IX MUNICIPIO OFFERTI</p>	<p>Fino a 6 punti</p>
<p>5. Rating di lungo periodo attestato dall'Istituto di credito a seguito di valutazione effettuata dalle Agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch.</p> <p>La Commissione, per ogni grado di valutazione superiore a BB- (Agenzie Fitch e S&P) o Ba3 (Agenzia Moody's) provvederà ad attribuire 0,7 punti fino ad un massimo di 7.</p> <p>Per rating pari a BB- o Ba3 o inferiori verranno attribuiti 0 punti.</p> <p>Nell'ipotesi di partecipazione di un RTI, sarà oggetto di valutazione solo il rating della capogruppo.</p>	<p>Fino a 7 punti</p>
<p>6. Metodologia e innovazioni tecnologiche del servizio da valutare sulla base di un progetto redatto dall'Istituto di Credito, nel quale vengono esplicitate le caratteristiche informatiche del sistema utilizzato e le metodologie seguite al fine conseguire maggiore efficienza ed efficacia operativa.</p> <p>Punteggio massimo attribuibile 20 punti.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in base ad un progetto nel quale l'istituto di credito concorrente dovrà descrivere le metodologie di gestione e le caratteristiche del servizio di tesoreria. Dovranno essere indicate, altresì, forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento, finalizzati a garantire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio di tesoreria stesso.</p> <p>Sub-elementi di valutazione:</p> <p>6.1 Modalità tecnico organizzativa e di gestione del servizio di tesoreria – fino a 7 punti;</p> <p>6.2 Potenzialità tecniche e gestionali del sistema informativo – fino a 7 punti;</p> <p>6.3 Architettura tecnologica e funzionale dei sistemi applicativi</p>	<p>Fino a 20 punti</p>

– fino a 6 punti.	
7. Progetto tecnico del Servizio di Intermediazione Siope + e relativa conservazione degli ordinativi informatici di pagamento e incasso (OPI).	Fino a 8 punti
Punteggio massimo attribuibile 8 punti. Il punteggio sarà attribuito in base ad un progetto nel quale siano evidenziati gli strumenti messi a disposizione dell'Ente per la trasmissione dell'ordinativo informatico di pagamento e incasso (OPI) per il tramite della piattaforma Siope + e della relativa conservazione dei documenti stessi.	
Totale	70

In sintesi, relativamente ai summenzionati elementi tecnici:

- 1) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: fino a punti 8;**
- 2) Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria: fino a punti 15;**
(si precisa che nell'ultimo quinquennio l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria);
- 3) Presenza di sportelli bancari nel territorio provinciale di Roma: fino a punti 6;**
- 4) Presenza di almeno uno sportello operativo nel Municipio IX di Roma,** municipio di appartenenza della sede del Servizio Finanziario della Città metropolitana di Roma Capitale: **fino a 6 punti;**
- 5) Rating di lungo periodo** attestato dall'Istituto di credito mediante valutazioni effettuate **dalle Agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch: fino a punti 7;**
- 6) Metodologia e innovazioni tecnologiche del servizio offerto: fino a punti 20;**
Nello specifico, il punteggio sarà attribuito in base ad un progetto nel quale l'istituto di credito concorrente dovrà descrivere le metodologie di gestione e le caratteristiche del servizio di tesoreria. Dovranno essere indicate, altresì, forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento, finalizzati a garantire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio di tesoreria stesso.
La valutazione complessiva fino a 20 punti terrà conto dei seguenti sub-elementi particolari:
 - 6.1 Modalità tecnico organizzativa e di gestione del servizio di tesoreria – fino a 7 punti;**
Verranno valutate le particolarità connesse alla struttura organizzativa, quali l'esistenza di una struttura dedicata e specializzata nella gestione del servizio. Saranno valutati tutti gli elementi che assicurino l'efficienza e la qualità del servizio, quali organizzazione interna, presidio funzionale amministrativo, procedure e prodotti proposti, piano operativo e politiche di sicurezza attuati nella gestione operativa.
 - 6.2 Potenzialità tecniche e gestionali del sistema informativo – fino a 7 punti;**
Verranno valutati tutti gli elementi che caratterizzano la effettiva funzionalità del servizio di tesoreria. In generale procedure e macroprocessi. In particolare si terrà conto del livello di informatizzazione del sistema, della possibilità di effettuare operazioni in circolarità ed in tempo reale su tutte le agenzie della Banca, dell'adeguamento del sistema informativo/ informatico alle recenti normative in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari di tesoreria ed in generale alle nuove disposizioni normative.
 - 6.3 Architettura tecnologica e funzionale dei sistemi applicativi – fino a 6 punti;**
Verrà valutata l'architettura informatica di base, le innovazioni informatiche attuate, le implementazioni informatiche progettate e che verranno realizzate anche in funzione di nuovi contratti di tesoreria. Verranno valutati, altresì, collegamenti e strumenti telematici messi a disposizione dell'Ente su tutte le funzionalità del sistema nonché le politiche di sicurezza attivate per il trattamento dei dati.
- 7) Progetto tecnico servizio intermediazione Siope+ e relativa conservazione dei documenti informatici: fino a punti 8**
Nello specifico, il punteggio sarà attribuito in base ad un progetto dove siano evidenziati gli strumenti messi a disposizione dell'Ente per la trasmissione dell'ordinativo informatico di pagamento e incasso (OPI) per il

tramite della piattaforma SIOPE +. Verrà valutata la reportistica connessa alla trasmissione su SIOPE + con le relative informazioni di ritorno alla trasmissione effettuata. Verrà valutato altresì il servizio di conservazione dei documenti trasmessi.

5. Elementi di valutazione dell'offerta economica

Descrizione analitica per elemento economico	Punteggi per elemento
<p>1. Commissione per pagamenti con bonifico bancario effettuati nell'area SEPA (Single Euro Payments Area) con esclusione del pagamento degli stipendi ed emolumenti equiparati.</p> <p>PUNTI 8 in caso di commissioni pari a 0 (zero)</p> <p>Punti 6 al costo più basso, per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale all'importo richiesto, utilizzando la seguente formula:</p> $X = P_i * C / P_o$ <p>Dove: X = punteggio totale attribuito al concorrente P_i = offerta migliore ovvero costo più basso C = punteggio massimo attribuibile per il costo più basso, ovvero 6 P_o = offerta del concorrente</p>	<p>Fino a 8 punti</p>
<p>2. Commissione per riscossioni entrate.</p> <p>Punti 4 in caso di commissioni pari a 0 (zero).</p> <p>Punti 2 al costo più basso, per le altre offerte il punteggio sarà parametrizzato in modo inversamente proporzionale all'importo richiesto, utilizzando la seguente formula:</p> $X = P_i * C / P_o$ <p>Dove: X = punteggio totale attribuito al concorrente medesimo P_i = offerta migliore ovvero costo più basso C = punteggio massimo attribuibile per il costo più basso ovvero 3 P_o = offerta del concorrente</p>	<p>Fino a 4 punti</p>
<p>3. Commissione applicata sulle polizze fideiussorie.</p> <p>Punti 3 in caso di commissioni pari a 0 (zero).</p> <p>PUNTI 2 al costo più basso, per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale all'importo richiesto, utilizzando la seguente formula:</p> $X = P_i * C / P_o$	<p>Fino a 3 punti</p>

<p>Dove: X = punteggio totale attribuito al concorrente medesimo Pi = offerta migliore ovvero costo più basso C = punteggio massimo attribuibile per il costo più basso ovvero 2 Po = offerta del concorrente</p>	
<p>4. Servizio di intermediazione Siope + e relativa conservazione informatica dei documenti contabili emessi dall'Ente con annessa conservazione della quietanza e dell'iter del mandato di pagamento/reversale di incasso.</p> <p>Punti 6 in caso di offerta del Servizio senza nessun costo per l'Ente.</p> <p>Punti 5 al costo più basso, per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale all'importo richiesto, utilizzando la seguente formula:</p> $X = P_i * C / P_o$ <p>Dove: X = punteggio totale attribuito al concorrente medesimo Pi = offerta migliore ovvero costo più basso C = punteggio massimo attribuibile per il costo più basso ovvero 5 Po = offerta del concorrente</p>	<p>Fino a 6 punti</p>
<p>5. Ammontare della sponsorizzazione <u>annua</u> da riconoscere alla Città metropolitana di Roma Capitale per l'affidamento del servizio di Tesoreria per tutta la durata del contratto.</p> <p>Punti 6 alla migliore offerta, ossia all'offerta più alta (espressa in euro <u>referita all'anno</u>, per la durata del servizio); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito utilizzando la seguente formula</p> $\frac{\text{OFFERTA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} \times 6 =$	<p>Fino a 6 punti</p>
<p>6. Prezzo offerto per la fornitura e la dotazione di n. 10 (dieci) POS mobili da assegnare alle pattuglie della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale per la riscossione istantanea delle sanzioni elevate.</p> <p>Punti 3 all'offerta migliore, ossia al prezzo offerto più basso (espresso in euro); per le altre offerte il punteggio sarà attribuito utilizzando la seguente formula</p> $\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE (ossia prezzo più basso)}}{\text{OFFERTA}} \times 3 =$	<p>Fino a 3 punti</p>

Totale	30

In sintesi, relativamente ai summenzionati elementi economici:

1) Commissione per pagamenti con bonifico: fino a punti 8;

Si intende la commissione eventualmente applicata dalla Banca per pagamenti effettuati con bonifico nell'area **SEPA**, fatta eccezione del pagamento degli stipendi al personale dell'Ente e del pagamento di emolumenti equiparati (collaboratori, rimborso consiglieri, etc) che debbono essere effettuati in modo gratuito così come previsto in convenzione. Si fa presente che nell'anno 2017 sono stati effettuati circa 14.000 bonifici;

2) Commissione per riscossione entrate: fino a punti 4. Con il termine "Commissioni per riscossioni entrate" ci si riferisce a tutte le entrate incassate dal Tesoriere dell'Ente con versamenti allo sportello. Gli incassi ricevuti allo sportello si riferiscono principalmente a canoni, tasse ed altri diritti di competenza dell'Ente. Sono esclusi dalle Commissioni eventuali pagamenti effettuati con bonifico o altre forme di pagamento elettronico in favore dell'Ente.

3) Commissione applicata sulle polizze fidejussorie: fino a punti 3. Si fa presente che l'ammontare delle polizze fidejussorie rilasciate a terzi creditori è di € 597.873,43;

4) Costi per il servizio di intermediazione Siope + e Conservazione informatica dei documenti contabili emessi dall'Ente con annessa conservazione della quietanza e dell'iter del mandato di pagamento/reversale di incasso: fino a punti 6;

5) Valore della sponsorizzazione annua a favore della Città metropolitana, per la durata del contratto, a sostegno di attività istituzionali dell'ente: fino a punti 6;

6) Prezzo offerto per la fornitura e la dotazione di n. 10 (dieci) POS mobili da assegnare alle pattuglie della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale per la riscossione istantanea delle sanzioni elevate: fino a punti 3.

6. La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente **formula**:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}] \text{ dove:}$$

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale degli elementi

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento(i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento(i), variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, secondo quanto di seguito stabilito:

Si precisa che i coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli **elementi di valutazione dell'offerta tecnica aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (elementi tecnici 6.1, 6.2, 6.3 e 7)**, per ciascun elemento dianzi riportato, i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, **che ogni commissario attribuisce discrezionalmente**, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti;
- b) per quanto riguarda gli **elementi di valutazione dell'offerta tecnica aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale (elementi tecnici 1, 2, 3, 4 e 5)**, il punteggio attribuito sarà determinato secondo quanto indicato nella tabella di cui sopra (al punto 4);

c) per quanto riguarda gli **elementi di valutazione dell'offerta economica aventi natura quantitativa (elementi economici 1, 2, 3, 4, 5 e 6)**, il punteggio attribuito sarà determinato come indicato nella tabella di cui sopra (al punto 5).

7. Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (elementi tecnici 6.1, 6.2, 6.3 e 7), ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

Giudizio		Coefficiente
Ottimo	Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto	da 0,8 fino a 1,00
Buono	Contenuto dell'offerta strutturato che sviluppa l'argomento con alcuni approfondimenti	da 0,6 fino a 0,80
Sufficiente	Contenuto dell'offerta adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti	da 0,4 fino a 0,60
Insufficiente	Contenuto dell'offerta accettabile ma poco strutturato e poco sviluppato.	da 0,2 fino a 0,40
Molto scarso	Contenuto dell'offerta carente, generico, mediocre e non sufficientemente sviluppato.	da 0,00 fino a 0,20

8. Si conferma, da ultimo, che i punteggi attribuiti, secondo le modalità dianzi riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (elementi tecnici 6.1, 6.2, 6.3 e 7), come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.

9. Per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno calcolati, secondo quanto anzidetto, fino alla terza cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque

10. N.B. La documentazione concernente gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (elementi tecnici 6.1, 6.2, 6.3 e 7 - Busta "B Offerta tecnica") NON DEVE contenere indicazioni economiche atte ad anticipare gli elementi economici o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione (elementi economici 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Busta "D-Offerta economica"), né riferimenti agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale (elementi tecnici 1, 2, 3, 4 e 5 - Busta C – "Elementi tecnici quantitativi").

L'eventuale riferimento, nell'ambito della documentazione contenuta nella Busta B, all'offerta economica (elementi economici 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e/o agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale (elementi tecnici 1, 2, 3, 4 e 5) determinerà l'ESCLUSIONE del concorrente qualora tale anticipazione consenta agevolmente di desumere il punteggio economico e/o il punteggio tecnico attribuibile allo stesso, in riferimento ai suddetti criteri/subcriteri.

12. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

1. I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire alla **Città metropolitana di Roma Capitale – Servizio "Stazione Unica Appaltante" – U.O. LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture – Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma** - tassativamente entro e non oltre la data e l'ora specificate nel Bando e nel presente **Disciplinare** un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione; detto plico, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **debitamente sigillato** con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e deve **pervenire**, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio di cui sopra, esclusivamente all'indirizzo suindicato**; è altresì facoltà dei concorrenti la

consegna a mano del plico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle ore 16.00 (gli uffici sono chiusi il sabato ed i festivi) entro il medesimo termine perentorio, **esclusivamente** presso l'Ufficio accettazione corrispondenza della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sito in **Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma** (nel caso di consegna a mano, il concorrente che desideri ottenere dall'Ufficio accettazione corrispondenza apposita ricevuta, dovrà produrre, unitamente a ciascun plico, una nota sulla quale verranno apposte data e ora di consegna, riportante la denominazione dell'impresa e l'oggetto della gara).

2. Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno oltre all'esatta **denominazione o ragione sociale** del/i soggetto/i giuridico/i concorrente/i, all'**indirizzo, codice fiscale, numero telefonico**, numero di fax, **indirizzo e-mail e PEC**, le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, nonché il codice gara riportato sulla prima pagina del bando (**PA ESF07/18/RAG**).

3. La regolarità e la tempestività del recapito dei plichi rimangono ad esclusivo rischio del mittente.

4. Non si darà corso ai plichi sprovvisti delle indicazioni sopra specificate, né a quelli che risultino pervenuti oltre il termine anzidetto. **Laddove un concorrente, entro il termine di scadenza, faccia pervenire due o più plichi relativi alla medesima gara, s'intenderà che documentazione e dichiarazioni pervenute successivamente integrino o sostituiscano quelle precedenti; per quanto invece concerne l'offerta economica, in sede di gara verrà aperto unicamente il plico pervenuto successivamente, intendendosi quest'ultimo sostitutivo del precedente.**

5. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara operatori con **identità plurisoggettiva** ex art. 45, comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), del D.Lgs. 50/2016 oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del precitato Decreto, il plico succitato dovrà riportare **l'esatta denominazione o ragione sociale di ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei o i consorzi.**

6. **Il plico deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno quattro buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente di "A – Documentazione Amministrativa", "B – Offerta Tecnica", "C – Elementi tecnici quantitativi" e "D – Offerta Economica", secondo quanto prescritto in dettaglio nel Disciplinare di gara.**

12.1) Busta "A – Documentazione Amministrativa"

Nella busta **"A – Documentazione amministrativa"** devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo (**Allegato 1**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2016/7 del 05.01.2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale domanda dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura) **ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, comprovanti il possesso dei requisiti riportati ai precedenti punti da 8.1 a 8.5**, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, **possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nella domanda stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.**

• Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o

che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, nel caso di raggruppamenti costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti *ex art. 45, comma 2, lett. e)* del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi *ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo*, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

L'offerta, inoltre, nel caso di consorzi ordinari costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. *ex art. 45, comma 2, lett. b)* del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;**

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** *ex art. 45, comma 2, lett. c)* del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare - in sede di offerta - se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.**

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato 1 è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (*di cui l'art. 2639 del c.c.*), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

II) Copia fotostatica non autenticata di un DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO (carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) **del sottoscrittore o di ciascuno dei sottoscrittori;**

III) GARANZIA PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate all'art. 9 del presente Disciplinare di gara;

IV) ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (per l'importo riportato al precedente articolo 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato, **a pena d'esclusione**, entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato

intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Sono, pertanto, consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Un eventuale pagamento per un importo inferiore del contributo dovuto all'Autorità, comporterà l'esclusione dalla gara in oggetto. Il concorrente, in alternativa all'allegazione delle ricevute di pagamento del contributo, può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) relativa all'avvenuto pagamento del contributo nell'importo dovuto.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

V) **Copia del “PASSOE”** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

VI) **Dichiarazione, strettamente conforme all'apposito modulo (Allegato 4), contenente i RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE** ivi riportati, resa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal titolare legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

VII) **DICHIARAZIONE** concernente **IL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO**, nel corso dell'ultimo triennio (2015-2016-2017), per almeno un anno, per conto di amministrazioni pubbliche, con transazioni finanziarie non inferiori a € 300.000.000,00 annui (art. 8.3 del presente Disciplinare).

12.2) Busta “B – Offerta Tecnica”

1. Nella busta “B – Offerta Tecnica” dovranno essere inseriti i documenti descritti nel precedente articolo 11 punto 4 relativamente **ai soli elementi tecnici aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (elementi tecnici 6.1, 6.2, 6.3 e 7)**, al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, per ciascuno degli elementi tecnici descritti.

2. **Ciascun documento dovrà presentare apposita numerazione delle pagine ed essere sottoscritto in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente** (o, nel caso di raggruppamenti temporanei o di

consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. non ancora costituiti, di tutte le imprese che costituiranno l'associazione o il consorzio) **o da suo procuratore e non presentare correzioni** che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte, **pena la mancata valutazione delle correzioni non controfirmate.**

Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. Se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso di:

- a) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016];
- b) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016];

l'offerta deve essere sottoscritta dal consorzio.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata copia della relativa procura.

3. La documentazione che compone l'offerta tecnica non deve contenere indicazioni economiche atte ad anticipare il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione.

N.B.: Si precisa che la mancata separazione in buste distinte e sigillate dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

4. La documentazione inserita nella Busta "B-Offerta Tecnica" NON DEVE CONTENERE alcuna indicazione riferita agli elementi tecnici aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale (elementi tecnici 1, 2, 3, 4 e 5) nonché agli elementi economici.

5. Il concorrente indica motivatamente le parti dell'offerta tecnica coperta da "segreti tecnici o commerciali" producendo, a tal fine, la relativa documentazione a comprova (brevetti, etc.).

6. Si conferma e si prescrive che nessun corrispettivo ulteriore verrà riconosciuto all'aggiudicatario in relazione all'offerta tecnica presentata, intendendosi le prestazioni previste in tale documento incluse nel ribasso offerto dal concorrente medesimo. Nel caso in cui la Commissione Giudicatrice in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa valuti alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente peggiorative o non migliorative, o comunque non coerenti con i criteri di valutazione previsti e/o con il Capitolato Speciale d'Oneri e, pertanto, non accettabili, non procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma terrà debitamente conto di quanto rilevato nell'assegnazione dei coefficienti numerici. Il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione in suo favore, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nella documentazione di gara, come integrato e derogato dal Capitolato Speciale d'Oneri e dagli altri atti di gara.

7. Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.

12.2) Busta "C - Offerta elementi tecnici quantitativi"

1. Nella busta "C – Offerta elementi tecnici quantitativi" dovranno essere rese le dichiarazioni descritte nel precedente articolo 11 comma 4 relativamente **ai soli elementi di valutazione dell'offerta tecnica aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale (elementi tecnici 1, 2, 3, 4 e 5).**

2. Tale offerta dovrà essere presentata compilando l'apposito modulo (Allegato 2) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenute nella **Busta C "Offerta**

elementi tecnici quantitativi”, e dovrà indicare:

- a) il codice ed oggetto della gara;
- b) il nome e cognome dell’operatore economico concorrente o l’esatta denominazione dell’impresa o società nel cui interesse l’offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- d) il **tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere**, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 4, del presente Disciplinare (**elemento tecnico 1**);
- e) il **tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria**, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 4, del presente Disciplinare (**elemento tecnico 2**);
- f) il **numero di sportelli attivi nel territorio provinciale di Roma**, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 4, del presente Disciplinare (**elemento tecnico 3**);
- g) il **numero di sportelli attivi nel territorio del IX Municipio del Comune di Roma**, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 4, del presente Disciplinare (**elemento tecnico 4**);
- h) il **rating di lungo periodo ottenuto a seguito di valutazione effettuata dalle Agenzie Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch**, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 4, del presente Disciplinare (**elemento tecnico 5**).

3. Le offerte di cui alle precedenti lettere d), e), f), g) e h) dovranno essere espresse in cifre ed in lettere (quella di cui alla lett. h solo in lettere). In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, prevarrà l’offerta indicata in lettere.

12.3) Busta “D - Offerta economica”

1. La Busta “D – Offerta economica” dovrà recare, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante, e dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura “**D - Offerta Economica**”, il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, e l’indirizzo e-mail e PEC, nonché l’oggetto della gara ed il codice identificativo dello stesso. All’interno della busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’**OFFERTA ECONOMICA**, redatta in lingua italiana su carta resa legale (applicando una marca da bollo da € 16,00) compilando l’apposito modulo (**Allegato 3**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione.

Detta offerta dovrà indicare:

- a) il codice (**PA ESF07/18/RAG**) e l’oggetto della gara alla quale si riferisce;
- b) il nome e cognome del concorrente o l’esatta denominazione dell’impresa o società nel cui interesse l’offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- d) l’**importo, espresso in Euro, della commissione per pagamenti con bonifico bancario (con esclusione del pagamento degli stipendi ed emolumenti equiparati)**, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 5, del presente Disciplinare (**elemento economico 1**);
- e) l’**importo, espresso in Euro, della commissione per riscossioni entrate**, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 5, del presente Disciplinare (**elemento economico 2**);
- f) l’**importo, espresso in Euro, della commissione applicata sulle polizze fideiussorie**, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 5, del presente Disciplinare (**elemento economico 3**);

- g) **il costo, espresso in Euro, offerto per il servizio di intermediazione Siope + e Conservazione informatica dei documenti contabili emessi dall'Ente con annessa conservazione della quietanza e dell'iter del mandato di pagamento/reversale di incasso, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 5, del presente Disciplinare (elemento economico 4);**
- h) **l'ammontare, espresso in Euro, offerto a titolo di sponsorizzazione annua da riconoscere alla Città metropolitana di Roma Capitale per tutta la durata del contratto in oggetto, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 5, del presente Disciplinare (elemento economico 5);**
- i) **l'importo, espresso in Euro, del prezzo offerto per la fornitura e la dotazione di n. 10 (dieci) POS mobili da assegnare alle pattuglie della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale per la riscossione istantanea delle sanzioni elevate, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 5, del presente Disciplinare (elemento economico 6).**

2. **Le offerte di cui alle precedenti lettere d), e), f), g), h) e i) dovranno essere espresse in Euro mediante l'utilizzo di numeri fino alla seconda cifra decimale.** In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, prevarrà l'offerta indicata in lettere.

3. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

4. **Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel Capitolato Speciale d'Oneri, nella Convenzione e comunque nell'intera documentazione di gara.**

5. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

6. **Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.**

7. L'offerta economica deve intendersi comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto e, quindi, anche dell'utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza del lavoro, delle spese per imprevisti.

8. L'offerta economica, di cui all'Allegato 3, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante del soggetto offerente.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. Se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso di:

- a) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016];

l'offerta deve essere sottoscritta dal consorzio.

9. La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata copia della relativa procura ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

12.4 Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella Determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.
2. In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.
3. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere (stabilendo altresì la data e l'ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara).
4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
5. Nella seduta pubblica successiva, la stazione appaltante procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.
6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

13. Modalità di svolgimento della gara

1. Il giorno stabilito nel Bando e nel presente Disciplinare, in seduta pubblica, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) e composto da n. 2 componenti in servizio presso la SUA esperti in materie giuridico-amministrative, procede alla apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ed alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata, nei tempi e modalità previsti dagli atti di gara, da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella "Busta A-Documentazione amministrativa" rispetto a quanto disposto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare. Al termine di tale procedura, il Seggio di gara dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione. Successivamente, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato all'art. 12.4, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone l'apertura della/e Busta/e "B - Offerta Tecnica" prodotta/e dai concorrenti risultati ammessi, al fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto.
2. A conclusione di tali operazioni, il Presidente dispone la trasmissione delle offerte tecniche alla **Commissione Giudicatrice** costituita ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la quale successivamente procede, in più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste "**B - Offerta tecnica**" ed ai sensi di quanto specificato nel Bando e nel presente Disciplinare di gara:
 - alla valutazione delle proposte all'uopo presentate dai concorrenti;
 - all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (elementi tecnici 6.1, 6.2, 6.3, 7 e 8 della tabella di cui all'art. 11 punto 4).
3. I punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale (elementi tecnici 1, 2, 3, 4 e 5) e quelli relativi agli elementi di valutazione dell'offerta economica aventi natura quantitativa (elementi economici 1, 2, 3, 4, 5 e 6) saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche (elementi tecnici 6.1, 6.2, 6.3, 7 e 8), in seduta pubblica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) - seduta pubblica la cui ora e data è comunicata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai

concorrenti partecipanti alla gara a mezzo PEC, nonché tramite avviso pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante. In quella sede, una volta aperte le Buste C “Elementi tecnici quantitativi” e le Buste D “Offerta economica”, il Seggio di gara procederà al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e viene redatta, infine, la graduatoria di gara.

4. Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista economico, determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta migliore.

5. L’eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante e verrà svolta dall’organo individuato dal RuP ai sensi della normativa vigente.

6. Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 97, comma 3, del d.lgs50/2016 – ove il punteggio complessivo dell’offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico (*prezzo*) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell’offerta in parola.

7. La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all’uopo prodotta dall’operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell’affidamento, sarà allegata al contratto.

8. La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell’anomalia da parte dell’organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all’esito positivo della stessa, all’aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

9. La Stazione appaltante, nel caso in cui una o più offerte in sede di valutazione dell’anomalia venga/no dichiarata/e non congrua/e, procederà ad escludere in seduta pubblica le offerte medesime. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

11. **Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo**, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, nel corso della medesima seduta pubblica.

12. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. É in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto di concessione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

13. A seguito dell’aggiudicazione, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell’aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). L’eventuale provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

14. Comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'**Allegato 4** del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

Il **termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, nonché **quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale** avverso l'aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla PEC della SUA (gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it). L'accesso potrà essere esercitato presso la SUA – U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano – Servizio 2 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” U.O. LL.PP. – Edilizia, Servizi e Forniture - Viale Giorgio Ribotta, 41 Roma – 20° piano (referenti Dott. Claudio Carrino, e Dott. Mario Pedini tel. 06/6766.3612-3601-8798).

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per la stazione appaltante fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione della concessione, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la SUA, **in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Comune, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).

I capitolati e il computo metrico estimativo, ove presente, fanno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri." Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

15. Avvalimento

1. In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del suddetto D.Lgs., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ovvero di attestazione della certificazione SOA **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto o della relativa attestazione. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, **a pena d'esclusione**, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

5. **Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).**

16. Termine di validità dell'offerta

Il concorrente sarà vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.

17. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

1. Si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

2. I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente.

3. I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla Legge.

4. I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

5. I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

6. Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

7. Il **trattamento dei dati personali** avverrà in conformità a quanto disposto dal **Regolamento Europeo UE 2016/679** in materia di protezione dei dati personali (noto anche come "GDPR – *General Data Protection Regulation*").

18. Disposizioni a tutela del lavoro

1. Ciascuna ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.

2. La ditta è tenuta a trasmettere all'Amministrazione contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.

3. Su richiesta del RUP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio.

19. Informazioni complementari

- a) L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all'aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
- b) L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- c) **Il subappalto non è ammesso.**
- d) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
- e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- f) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- g) Tutte le **controversie** eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
- h) La SUA si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- i) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- j) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

- k) La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
- l) Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- m) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
- n) Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

20. Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura fino a 7 (sette) giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale unicamente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it o email di posta ordinaria: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it.

2. Laddove rivestano interesse generale, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>).

21. Riferimenti Amministrazione e pubblicità delle operazioni di gara

1. **Informazioni di carattere amministrativo:** Servizio 2 "Gare-SUA" - U.O.LL.PP. "Edilizia, Servizi e Forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale, Responsabile Dott. Claudio Carrino, Dott. Mario Pedini, Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - Tel. 06/6766.3601-3612-8798 - E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

2. **Informazioni di carattere tecnico:** Servizio 3 "Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria – Gestione economica del patrimonio", referente Dott. Gianluca De Santis tel. 06/6766.7421, e-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it, PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

3. Gli **Avvisi di gara** nonché le **convocazioni delle sedute pubbliche** saranno pubblicati sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>).

4. In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta (elenco degli ammessi/esclusi, informativa sullo stato della procedura, tabelle con le offerte di gara, etc.) saranno rese pubbliche sul sito internet della Città metropolitana

di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Gara Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara-servizi-e-forniture/>)

**Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 2
“Gare -SUA”
Città metropolitana di Roma Capitale
(Dott. Luigi Maria Leli)**

**Il RuP e Dirigente del Servizio 3 “Rendiconto
della gestione e servizi di tesoreria – Gestione
economica del patrimonio”
Città metropolitana di Roma Capitale
(Dott. Antonio Talone)**

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 “Gare-SUA” dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” - Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale.

Allegati al presente Disciplinare di gara

- Allegato 1 – Modulo istanza di partecipazione**
- Allegato 2 – Modulo offerta elementi tecnici quantitativi**
- Allegato 3 – Modulo offerta economica**
- Allegato 4 – Riferimenti soggetto concorrente**